



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta  
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente  
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 2695/2021

Determinazione nr. 1252 del 30/09/2021

**Oggetto:** CONCESSIONE DI SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE SULL'INTERA RETE STRADALE IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI. CIG: 8919736EFD CUI: S80000410508201900057 - RUP: CRISTIANO RISTORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - CIG 8919736EFD

**IL DIRIGENTE**

**Richiamati:**

- i Decreti Presidenziali (D.P.) n. 50 del 19/5/2021 e n. 55 del 3/6/2021 con i quali è stata approvata la macrostruttura dell'ente e attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 23/12/2020, esecutiva, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 23.12.2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2021, 2022 e 2023. Approvazione";
- il Decreto Presidenziale n. 4 del 29.01.2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 - Assegnazione risorse umane e finanziarie";
- il Decreto Presidenziale n.15 del 26/02/2021, esecutivo, avente ad oggetto "Piano Performance e Piano Esecutivo Di Gestione 2021-2023. Assegnazione Obiettivi e Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali";
- il Decreto Presidenziale n.16 del 02/03/2021, esecutivo, avente ad oggetto "Riaccertamento Ordinario Parziale dei residui attivi e passivi del settore Viabilità per il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2020 Variazione di esigibilità esercizio finanziario 2020";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2021 n. 1 per gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettere B) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e per gli stanziamenti di entrata e di spesa a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 175 comma 2 e 3 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.4 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2021- 2023. Variazione n. 2";
- il Decreto Presidenziale n. 34 del 26/04/2021, esecutivo, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, risorse finanziarie e umane - Variazione n.1";

- DCP n.17 del 16/07/2021 ad oggetto “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023. Variazione n.3”;
- il DP n.73 del 23/07/2021 ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 2021-2023 – Risorse Finanziarie e Umane. Variazione n.2.

**Visto** il D.P. n. 65 del 09/07/2021 ad oggetto “Programma biennale degli acquisti e forniture 2021-2022. prima variazione al programma per l'annualità 2021.” nel quale è previsto la concessione di servizi di cui all’oggetto.

**Premesso** che gli enti proprietari delle strade, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - “Codice della Strada” – e, specificamente, l’art.14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture stradali, devono provvedere:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze, assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell’incolumità pubblica;

**Considerato** quanto disposto dall’art.1 del D.Lgs. n.285/1992 citato, che recita testualmente “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”, finalità cui necessariamente concorrono anche le Province;

**Ritenuto** che l’attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente o altro evento deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – “Codice dell’Ambiente”;

**Considerato** inoltre, che il D. Lgs. n.285/1992 all’art.15 lettera f) pone il divieto di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”; all’art.161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma 2), provvedendo altresì a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

**Considerato** che il contratto attualmente in vigore prevedeva in via sperimentale, oltre al ripristino ambientale, anche il ripristino dello stato dei luoghi, nelle pertinenze stradali danneggiate dall’incidente stradale (ad es. barriere metalliche, barriere in calcestruzzo, barriere fonoassorbenti, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l’illuminazione stradale, etc.);

**Rilevato** che la previsione sperimentale ha avuto esito positivo, consentendo il ripristino di danni al patrimonio stradale, nel caso di individuazione di terzo responsabile, pari ad un importo tre volte superiore a quello degli anni precedenti;

**Ritenuto** che, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale sull'intera rete stradale in gestione alla Provincia di Pisa interessate da incidenti stradali o altri eventi, a qualificato operatore economico che esegua l’attività di ripristino post incidente e di ripristino dei danni al patrimonio stradale, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino;

**Atteso** quanto evidenziato dall'ANAC in materia – ovvero:

“[...] la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione. Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato” (Parere AVCP n.25/2012 del 20 dicembre 2012)”.

“Continua l'ANAC nel parere medesimo “Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) ... sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”. Con l'affidamento a Società esterna “... l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall'Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti dall'Istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si rivale”;

**Considerato** che:

- l'Ente proprietario della strada risulta responsabile per danni causati dalle cose che ha in custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e che nei casi di incidenti o altri eventi possa configurarsi una ipotesi di insidia o trabocchetto per gli utenti della strada;
- è necessario assicurare un tempestivo intervento sulla sede stradale da parte di ditte specializzate anche allo smaltimento del materiale presente sulla sede stradale in seguito a sinistri o altri eventi;

**Atteso** che è opportuno procedere all'affidamento, in assenza di mezzi e professionalità interne, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale sulle strade di competenza dell'Amministrazione interessate da incidenti stradali o altri eventi, con la formula della concessione di servizi, che, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs. 50/2016, non comporta alcun onere economico a carico dell'ente. Ai sensi dello stesso articolo, infatti il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sull'Ente;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 167, comma 4, del Codice, la stima del valore della concessione comprende il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- il concessionario sarà remunerato grazie all'acquisizione del diritto di recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili dei sinistri;
- il valore della concessione nell'arco della sua durata di tre anni, comprensivo dell'opzione di proroga per un periodo massimo di 6 mesi, è stato stimato in € 468.125,00 dato da:

(A)	Media interventi annui di ripristino con sversamento	45
(B)	media rimborso da richiedere a compagnie per interventi (A) importo annuo azioni nei confronti delle compagnie assicurative	€ 750,00
(C)	(A)*(B)	€ 33.750,00
(D)	Azioni di recupero: importo annuo danni al patrimonio	€ 100.000,00
(E)	totale annuo (C)+(D)	€ 133.750,00
(F)	valore stimato concessione (E) * 3 anni	€ 401.250,00
(G)	valore stimato opzione proroga di 6 mesi	€ 66.875,00
(H)	valore stimato complessivo (E) *3 anni + opzione proroga 6 mesi	€ 468.125,00

**Verificato**, dunque, che è necessario indire la gara per l'affidamento della concessione e che il presente affidamento ha un valore stimato inferiore rispetto alle soglie eurounitarie previste dall'art. 35 del Codice dei Contratti;

**Visti:**

- l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che dispone che siano indicati termini e Autorità cui è possibile ricorrere in caso di controversia;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Delibera di Giunta n. 392 del 27 Dicembre 2000 e ss.mm.ii., così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 98 del 27 luglio 2006 e modificato con le Deliberazioni di Consiglio n. 15 del 19/09/2007 e n. 57 del 19/11/2013 (rif. Titolo III Sezione 3 "La gestione della spesa");
- il D.Lgs del 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42";
- il Regolamento dei Contratti approvato con Delibera di Consiglio Provinciale di Pisa n. 36 del 26 Ottobre 2018 disciplinante l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia nonché le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**Ritenuto opportuno di:**

- procedere alla scelta del contraente mediante esperimento di una procedura aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nello schema di bando di gara (**All. A**);
- di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri dettagliati nella documentazione di gara sulla base dei criteri indicati nel documento "Criteri di attribuzione dei punteggi" (**All. B**);

**Dato atto** che, sulla base del valore stimato della concessione, la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 co. 9 del D.lgs 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, verrà effettuata:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale Contratti pubblici;
- sul sito dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici (pubblicità gratuita);
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture - Servizio contratti pubblici (pubblicità gratuita);
- sul profilo del committente di questa stazione appaltante (pubblicità gratuita);

**Dato atto** che le spese relative alla pubblicità del bando e dell'avviso di aggiudicazione saranno sostenute dalla Provincia e rimborsate dall'aggiudicatario, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 co. 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

**Rilevato** che il servizio non comporta impegno di spesa ma trattandosi di affidamento di concessione di servizi si è proceduto all'acquisizione del seguente (Codice Identificativo di Gara) CIG 8919736EFD;

**Atteso che** in relazione al valore stimato della concessione pari a € **468.125,00** e quindi compreso tra € 300.000,00 ed € 500.000,00 l'Ente è tenuto al versamento di un contributo a favore dell'ANAC pari a € 225,00 (rif.to: Delibera ANAC n. 1121/2020);

**Vista** la documentazione contrattuale e di gara redatta dalla dr.ssa Giovanna Bretti e dall'ing. Ilaria Di Gaddo, costituito dai seguenti elaborati:

**Allegato X** – Capitolato tecnico

**ALLEGATO XA CAPITOLATO:** Cartografia della viabilità provinciale e regionale in gestione dell'Ente e la suddivisione dei cantoni nei gruppi Nord e Sud

**ALLEGATO XB CAPITOLATO:** Divisione in tronchi omogenei delle strade provinciale e regionale di competenza della Provincia di Pisa

**ALLEGATO XC CAPITOLATO:** Elenco interventi effettuati

**ALLEGATO XD CAPITOLATO:** Elenco interventi effettuati di ripristino danni al patrimonio stradale

**Allegato A** – Bando di gara

**Allegato B** - Disciplinare di gara

**Allegato C:** Criteri di attribuzione dei punteggi

**Allegato D:** Modulistica costituita da DGUE, Moduli A.1-A.2-A.3- A.4

**Dato atto:**

- che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Ing. Cristiano Ristori – Dirigente Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile;
- dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012, art. 7 dPR 62/2013 e Art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

**Accertata** la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 22 del titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.

**Attestata** sul presente provvedimento la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali*”.

## **DETERMINA**

per le motivazioni riportate in premessa:

**1) di procedere** all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, comprensiva del ripristino dello stato dei luoghi, nelle pertinenze stradali danneggiate, delle strade di competenza dell'Amministrazione interessate da incidenti stradali o altri eventi, con la formula della concessione di servizi, che, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs. 50/2016, non comporta alcun onere economico a carico dell'ente;

**2) di procedere** alla scelta del contraente mediante esperimento di una procedura aperta;

**3) di approvare** i documenti di gara, predisposti dalla dr.ssa Giovanna Bretti:

Schema del Bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti pubblici (**All. A**);

Schema del Disciplinare di gara (**All. B**);

Criteri di attribuzione dei punteggi (**All. C**);

Modulistica costituita da DGUE, Moduli A.1-A.2-A.3-A.4 (**All. D**);

**4) di espletare** la procedura di gara mediante la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri indicati nel documento “Criteri di attribuzione dei punteggi” (**All. C**);

**5) di approvare**, a tal fine, la documentazione contrattuale costituita dai seguenti elaborati:

**Allegato X** – Capitolato tecnico

**ALLEGATO XA CAPITOLATO:** Cartografia della viabilità provinciale e regionale in gestione dell'Ente e la suddivisione dei cantoni nei gruppi Nord e Sud

**ALLEGATO XB CAPITOLATO:** Divisione in tronchi omogenei delle strade provinciale e regionale di competenza della Provincia di Pisa

**ALLEGATO XC CAPITOLATO:** Elenco interventi effettuati

**ALLEGATO XD CAPITOLATO:** Elenco interventi effettuati di ripristino danni al patrimonio stradale

**6) di dare atto** che in merito al presente procedimento è stato acquisito il seguente codice (Codice Identificativo di Gara) CIG 8919736EFD;

**7) di pubblicare** il bando di gara e l'avviso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 co. 9 del D.lgs 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale Contratti pubblici;

- sul sito dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici (pubblicità gratuita);

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture - Servizio contratti pubblici (pubblicità gratuita);

- sul profilo del committente di questa stazione appaltante (pubblicità gratuita);

**8) di impegnare** sul cap. 102679 “MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702679) “del bilancio 2021 - p.c.f. 1 03 02 09 008;

- l'importo di € **2.500,00** (comprensivo di spese per marche da bollo, diritto fisso e IVA) a favore di IPZS S.p.A., società con azionista unico il MEF, P.IVA 00880711007 – CIG Z9B333BE3F (pubblicazione sulla GURI);

- l'importo di € **225,00** da destinare al contributo a favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2000, dando atto che detta spesa è esigibile entro il 2021;

**10) di dare atto che** la spesa relativa alle predette pubblicazioni dovrà essere rimborsata a questo Ente dall'aggiudicatario, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 co. 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

**11) di dare atto** che Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità ing. Cristiano Ristori;

**12) di incaricare** l'Ufficio Gare, Contratti e Centrale di Committenza di espletare la procedura di gara sulla piattaforma START con scadenza per la presentazione delle offerte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 173 co. 3 del DLgs 50/16 e s.m.i. (minimo 30 giorni dalla pubblicazione);

**13) di dare atto** che la Provincia di Pisa dichiara, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alla finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE679/2016. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito [www.provincia.pisa.it](http://www.provincia.pisa.it), cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy;

**14) di dare atto**, che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti;

**15) di trasmettere** al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità e del visto di attestazione della copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del sopracitato D.lgs 267/2000 e s.m.i., che verranno formalizzati mediante sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**Sottoscritta dal Dirigente**  
**(RISTORI CRISTIANO)**  
con firma digitale